



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
BASILICATA  
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

**PROCEDURA NEGOZIATA, MEDIANTE CONTRATTO PONTE, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE AGLI UTENTI AVENTI DIRITTO DI AUSILI PER L’UDITO NELL’AMBITO DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA DI CUI AL D.P.C.M. 12 GENNAIO 2017**

## **ALLEGATO N. 8**

### **CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**



**CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE AGLI UTENTI AVENTI DIRITTO DI AUSILI PER L'UDITO NELL'AMBITO DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA DI CUI AL D.P.C.M. 12 GENNAIO 2017**

**Definizioni ed Acronimi**

Nel testo del presente documento valgono le seguenti definizioni:

- per AS o Azienda Sanitaria: s'intende l'Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP);
- per DA (Ditta Aggiudicatrice) s'intende l'operatore economico aggiudicatario della fornitura;
- per CODICE si intende il *Codice dei contratti pubblici* di cui al D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. e ii.
- per AUSILIO s'intende il dispositivo erogabile all'assistito avente diritto ai sensi del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, così come definito ed elencato nell'apposito capitolato tecnico

**Articolo 1**

**Oggetto dell'appalto**

Il presente capitolato speciale disciplina il contratto per la fornitura, in regime di somministrazione agli utenti aventi diritto di ausili per prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale inclusi nell'allegato 5 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 e riguardanti gli ausili per l'udito occorrenti per l'Azienda Sanitaria Locale di Potenza, comprensiva di servizi accessori come descritto in dettaglio nel Capitolato tecnico, nel quale sono riportati l'elenco degli ausili (con i relativi codici di riferimento del D.P.C.M.), le caratteristiche tecnico-qualitative e funzionali minime.

La fornitura si configura come somministrazione periodica ai sensi dell'art. 1559 c.c. e il contratto sarà pertanto regolato anche dalle norme del Titolo III (Capo V) del libro Quarto "Delle Obbligazioni" del Codice Civile in quanto compatibili con la normativa applicabile ai contratti pubblici oltre che con il presente capitolato speciale.

Le forniture dovranno essere effettuate a seguito di ordinativi che saranno emessi dal competente Ufficio Aziendale di Assistenza Protesica che, di volta in volta, individuerà sulla base della prescrizione medico specialistica gli ausili da erogare agli assistiti, entro i limiti dell'importo di aggiudicazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 12 dell'art. 106 del Codice (cd. "quinto d'obbligo").

**Articolo 2**

**Durata della Fornitura**

La fornitura affidanda avrà durata limitata decorrente dal termine previsto dall'art. 32, comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., a prescindere da qualsiasi termine di durata, fino ad esaurimento dell'importo di aggiudicazione, salva l'interruzione anticipata all'esito dell'intervenuta aggiudicazione della procedura di gara in corso di espletamento da parte della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB), per l'acquisizione degli stessi prodotti.

Qualora, al momento in cui sarà aggiudicata ed entrata in vigore per l'AS la corrispondente gara da parte della SUA RB, non sia esaurito l'importo di aggiudicazione della presente gara, il rapporto contrattuale si intenderà comunque cessato, essendo tale circostanza parte integrante del motivo per cui la presente gara è indetta, nonché sostanzialmente incidente sull'oggetto del rapporto contrattuale.

Viceversa, qualora l'importo di aggiudicazione sia raggiunto prima dell'aggiudicazione della gara da parte della SUA RB, e salva la possibile applicazione del quinto d'obbligo, il rapporto contrattuale si intenderà concluso, riservandosi comunque l'AS di procedere in base allo stato di espletamento della gara della SUA RB.

L'AS potrà ordinare, secondo effettive necessità, entro il quinto d'obbligo dell'importo di aggiudicazione, forniture in più o in meno rispetto a quanto programmato senza che la DA possa sollevare eccezioni al riguardo o pretendere comunque nella seconda ipotesi compensi o indennità di sorta.

I quantitativi aggiudicati della fornitura potranno subire riduzioni o variazioni in forza di modifiche normative e/o organizzative nel settore sanitario, per l'entrata in vigore di normative specifiche, o per altre oggettive cause di forza maggiore, per cui l'AS sia obbligata a provvedere diversamente all'esecuzione



totale o parziale della fornitura, e ciò senza alcun aggravio per l'AS per risarcimento, indennizzo o altro titolo.

### **Articolo 3**

#### **Stipulazione del Contratto**

Ai sensi dell'art.32 comma 7 del Codice l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica dei requisiti prescritti dalla lex di gara.

Qualora dagli accertamenti di cui alla vigente normativa antimafia e/o dall'esame della documentazione risultasse che la DA non sia in possesso dei requisiti per l'esecuzione del servizio, l'Azienda Sanitaria disporrà la revoca dell'aggiudicazione.

Il contratto, da stipularsi ai sensi, nei tempi e nelle forme previsti all'art. 32 del Codice, sarà immediatamente impegnativo per le parti e verrà registrato a cura della DA.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, oltre al presente Capitolato Speciale:

- l'offerta economica della Ditta aggiudicataria;
- la deliberazione di aggiudicazione
- la cauzione definitiva;
- il disciplinare di gara;
- il capitolato tecnico;
- ogni altro documento non espressamente richiamato, ma occorrente alla regolare esecuzione del contratto.

In caso di mancata sottoscrizione del contratto da parte della Ditta, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di interrompere, con proprio provvedimento, ogni rapporto contrattuale e di provvedere come meglio crederà per l'esecuzione dell'appalto, ponendo a carico della Ditta decaduta ogni conseguente spesa o danno derivante dalla mancata applicazione dello stesso, nonché l'incameramento della cauzione definitiva.

### **Articolo 4**

#### **Spese contrattuali e oneri diversi**

Tutte le spese contrattuali, di bollo, di registro, accessorie e conseguenti, saranno per intero a carico della Ditta.

### **Articolo 5**

#### **Verifica di conformità**

La conformità della fornitura oggetto del contratto è verificata dal competente Servizio di Assistenza Protesica dell'AS nel rispetto dell'art. 102 del Codice.

Il protocollo di verifica verrà stabilito in maniera autonoma dalla AS, a cura del competente Servizio di Assistenza Protesica che provvede a tutti i seguiti relativi all'esecuzione del contratto, sia per quanto riguarda gli aspetti tecnici sia per quelli amministrativi e quant'altro possa riguardare l'esecuzione e gestione del rapporto contrattuale conseguente all'avvenuta aggiudicazione.

Pertanto, ogni riferimento all'AS nel prosieguo del presente capitolato, si intende riferito al Servizio di Assistenza Protesica.

La DA dovrà fornire, su richiesta della AS, tutta la documentazione necessaria a consentire la regolare esecuzione delle operazioni di verifica. Le informazioni contenute nella proposta di protocollo di verifica serviranno alla AS ed alla DA, nel prosieguo del contratto, per monitorare gli effetti di future modifiche e regolazioni apportate agli ausili.

La DA dovrà fornire copia alla AS, preliminarmente alla verifica e qualora applicabile, di tutta la documentazione da trasmettere ad organismi di controllo tecnici ed amministrativi nazionali ed internazionali.

Qualora, in sede di verifica, i dispositivi non dovessero risultare rispondenti ai requisiti contrattuali, non verranno accettati e la AS ne richiederà la sollecita sostituzione. I dispositivi non accettati dovranno essere immediatamente ritirati dalla DA.

La regolare verifica della fornitura non esonera comunque la DA per eventuali difetti o imperfezioni non emersi al momento della verifica stessa, bensì accertati successivamente. In tal caso la DA è invitata

dall'AS ad assistere, a mezzo dei suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere ad ogni effetto dei difetti o delle imperfezioni accertate. In assenza della DA o di suoi incaricati, il relativo verbale, redatto dagli incaricati della AS, fa egualmente stato contro di essa.

#### **Articolo 6**

##### **Aggiornamenti tecnologici**

Qualora, in corso di vigenza del contratto, la DA dovesse porre in commercio nuovi prodotti sostitutivi, analoghi a quelli offerti in gara, ma che presentino caratteristiche migliorative, potrà immettere nella fornitura il nuovo prodotto, allo stesso prezzo e con le stesse modalità dei prodotti conferiti, **previo parere favorevole della AS.**

La DA, preliminarmente alla sostituzione del prodotto aggiornato, è tenuta a dare comunicazione all'AS degli aggiornamenti tecnologici e delle variazioni intervenute in ordine alle caratteristiche dei prodotti mediante opportuna documentazione certificata equivalente a quella richiesta nell'articolo inerente l'offerta tecnica presente nel Disciplinare di gara.

#### **Articolo 7**

##### **Obblighi della Ditta aggiudicatrice**

Sono a carico della DA, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione della fornitura e servizi oggetto del presente articolo, nonché di ogni attività e fornitura che si rendessero necessarie per l'attivazione degli stessi o, comunque, opportune per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

La DA si obbliga:

- ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti, secondo le condizioni, le modalità e le prescrizioni contenute nel presente capitolato speciale e negli atti di gara (disciplinare di gara, capitolato tecnico con elenco, caratteristiche tecniche e quantitativi degli ausili, ed ulteriori allegati);
- ad ottemperare quanto prescritto dal medico e in ogni caso per la fornitura di apparecchi acustici, l'adattamento o la personalizzazione dei dispositivi da parte di professionisti abilitati all'esercizio della specifica professione o arte sanitaria ausiliaria, nonché la manutenzione, la riparazione o la sostituzione di componenti dei dispositivi stessi;
- a far applicare o mettere in uso i dispositivi oggetto della presente procedura, a garanzia della corretta utilizzazione da parte dell'assistito in condizioni di sicurezza dispositivi, da professionisti abilitati all'esercizio della specifica professione o arte sanitaria ausiliaria;
- a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate, a tutela degli assistiti destinatari degli ausili, dei dipendenti e dei terzi;
- a mantenere indenne l'Azienda Sanitaria da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Nel caso sia rilevata qualsiasi incongruenza, o comunque difficoltà interpretativa, tra quanto contenuto nell'offerta o nel contratto e il presente Capitolato di gara ed atti allegati (disciplinare di gara, Capitolato Tecnico ed ulteriori eventuali allegati), prevarrà quanto contenuto nel Capitolato speciale e negli atti di gara sopra elencati, salvo si tratti di miglioria di caratteristiche tecniche, o clausola di miglior favore per l'AS o l'assistito prevista espressamente dalla DA, o comunque come tale oggettivamente interpretabile.

#### **Articolo 8**

##### **Controllo sull'esecuzione del contratto**

La Direzione del Servizio di Assistenza Protesica dell'AS, a mezzo del suo personale a ciò qualificato, oltre che effettuare le ordinazioni delle forniture di ausili, eserciterà il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, in termini di buon andamento delle attività operative, della corrispondenza quantitativa e qualitativa delle prestazioni, del rispetto dei tempi, della tempestività e documentazione



delle comunicazioni, provvedendo alla relative liquidazioni delle fatture, ove la fornitura sia risultata conforme con quanto ordinato.

Resta inteso che, in ogni caso, l'AS non assume responsabilità in conseguenza dei rapporti che si instaureranno tra la DA ed il personale da questa dipendente.

La DA non potrà eccepire, durante l'esecuzione dell'appalto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano ad evidenti cause di forza maggiore.

Il controllo quali-quantitativo sarà effettuato dagli incaricati dell'AS. Agli effetti del controllo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la DA dal rispondere ad eventuali contestazioni che potranno insorgere all'atto di utilizzazione del prodotto.

All'atto della consegna potranno essere prelevati a cura degli incaricati dell'AS campioni degli ausili forniti, al fine di verificare la rispondenza qualitativa da effettuarsi presso Laboratori specializzati scelti dall'AS. Qualora a seguito di tali accertamenti risultasse che gli ausili consegnati non sono rispondenti ai requisiti richiesti, la fornitura non sarà accettata, e le spese delle analisi effettuate saranno addebitate alla DA, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dal presente Capitolato speciale.

I controlli e le verifiche qualitative, nonché le eventuali analisi, potranno essere disposti anche dopo la consegna ed accettazione degli ausili.

L'accettazione degli ausili non solleva la DA dalla responsabilità in ordine ai vizi apparenti e/o occulti. In ogni caso la DA sarà ritenuta direttamente responsabile per qualsiasi danno causato da ausili forniti agli assistiti per causa da imputare all'ausilio stesso.

Gli ausili consegnati dovranno corrispondere per quantità e qualità a quanto richiesto dall'AS che avrà inoltrato l'ordine.

Se la fornitura risultasse in tutto o in parte di qualità inferiore o di condizioni diverse da quelle stabilite o se, per qualunque causa, fosse inaccettabile, la DA sarà tenuta a ritirarla a sue spese, con obbligo di restituirla entro 24 ore nel genere corrispondente, nella qualità e nella quantità richieste, salvo il risarcimento di eventuali danni.

Mancando o ritardando la DA ad uniformarsi a tale obbligo, l'AS si riterrà autorizzata a provvedere altrove, addebitando alla DA il maggior prezzo ed ogni altra spesa o danno in sede di liquidazione delle relative fatture o incamerando il deposito cauzionale.

Eguale procedura sarà eseguita per gli ausili richiesti e non consegnati nei tempi previsti e concordati.

La Direzione del Servizio di Assistenza Protesica dell'AS provvederà alla liquidazione delle fatture presentate, qualora la fornitura di ausili risulti regolare, ovvero quando siano stati rimossi dalla DA gli eventuali impedimenti emersi in sede di controllo.

### **Articolo 9**

#### **Garanzia dei prodotti**

I prodotti usati per fabbricare gli ausili offerti e gli ausili medesimi, dovranno essere conformi a tutte le normative vigenti in Italia in materia, nonché alle Direttive CE applicabili.

La DA garantisce gli ausili da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, fino al termine di scadenza della garanzia prefissato.

La DA è obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo nei beni forniti, sia dipendenti da vizi di fabbricazione-confezionamento o da difetti dei materiali impiegati, sia quelli dipendenti da cattiva conservazione da parte della DA o da altri inconvenienti imputabili alla medesima.

In caso di riscontro di imperfezioni e/o difetti alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio o qualora a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 8, gli ausili forniti non risultassero conformi alle caratteristiche indicate nel presente capitolato, nel capitolato tecnico e nell'offerta tecnica, la DA sarà obbligata a sostituirli gratuitamente entro un termine massimo di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di sostituzione.

La mancanza di tale adempimento potrà determinare l'applicazione della penale secondo quanto

previsto dal presente capitolato speciale, nonché la risoluzione del contratto in caso di gravi violazioni

#### **Articolo 10**

##### ***Corrispettivo della fornitura***

Il prezzo della fornitura di ciascun ausilio sarà quello risultante dalla gara, e resterà fisso ed invariabile per tutto il periodo cui si riferisce la fornitura.

Tanto in quanto il presente rapporto contrattuale è meramente subordinato all'aggiudicazione di analoga gara attualmente in corso di espletamento da parte della SUA RB, e non prevede durata tale da occasionare revisioni.

Il prezzo offerto si intende comprensivo di:

- consegna al domicilio dell'utente, previo contatto con l'Ufficio di assistenza protesica di riferimento;
- installazione ed addestramento all'uso
- garanzia 24 mesi
- modifiche o sostituzione da parte della DA senza alcun aggravio di costi per l'AS, qualora il collaudo accerti la mancata corrispondenza alla prescrizione, ovvero il malfunzionamento o l'inidoneità tecnico-funzionale del dispositivo;
- applicazione / messa in uso dell'ausilio da parte professionista abilitato all'esercizio della specifica professione o arte sanitaria ausiliaria, a garanzia della corretta utilizzazione da parte dell'assistito in condizioni di sicurezza;
- ove necessario, di qualsiasi altra spesa accessoria, incluso eventualmente spese di confezionamento, imballaggio, trasporto franco luogo indicato nell'ordine dell'AS per la consegna, facchinaggio, ogni altro costo relativo a personale e manodopera, a trasferte chilometriche per raggiungere qualsiasi località del territorio dell'ASP, a impiego di mezzi idonei per raggiungimento della località ed effettuazione dell'intervento, prodotti, attrezzature di proprietà o da noleggiare, utile d'impresa, ulteriori spese ed oneri connessi, anche fiscali, ad esclusione dell'IVA.

Pertanto la DA, nel redigere l'offerta, si impegna a tener conto di quanto sopra, nonché di ogni onere connesso alla vigente normativa in materia di igiene sul lavoro, sicurezza e protezione dei lavoratori, contratti e accordi locali vigenti, nonché di ogni circostanza generale o particolare che possa influire sull'esecuzione del contratto, intendendosi l'offerta remunerativa ed irrevocabile.

#### **Articolo 11**

##### ***Acquisti sul libero mercato***

E' facoltà dell'AS provvedere ad acquisti liberi sul mercato degli ausili di cui a presente capitolato, ove non fossero nella tempestiva disponibilità della DA, nonché in caso di ritardo nelle consegne. In tal caso la DA se ne assumerà l'onere della maggiore spesa, qualora non sussistano cause di obiettiva giustificazione.

#### **Articolo 12**

##### ***Direzione dell'esecuzione del Contratto***

La vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto è attribuita alla Direzione del Servizio di Assistenza Protesica dell'AS, che si rapporterà con il Responsabile del procedimento per gli aspetti di carattere amministrativo e di gestione dell'eventuale contenzioso.

#### **Articolo 13**

##### ***Personale della DA e responsabilità connesse***

L'AS è esonerata da ogni responsabilità civile per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale della DA, agli assistiti destinatari degli ausili e a terzi, in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente appalto.

Pertanto la DA, per la consegna e messa in uso a domicilio degli ausili, e per tutto quanto sia connesso all'affidamento:



- dovrà avvalersi di personale in regola con gli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia, ed adempiere a tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di obblighi assicurativi e previdenziali;
- dovrà assicurare il rispetto di tutte le misure di sicurezza e di protezione dai rischi, per il proprio personale e per i terzi;
- adottare tutti i provvedimenti, le cautele e gli oneri atti ad evitare infortuni e danni a persone o cose, arrecati all'AS o a terzi per fatto della DA medesima e dei suoi dipendenti/collaboratori, tenendo indenne l'AS di fronte ad azioni o proteste al riguardo, e restando obbligata per ogni conseguente responsabilità civile e penale, direttamente o a mezzo di proprie idonee polizze assicurative che coprano tali rischi di danno;

Per eseguire le prestazioni contrattuali la DA si avvarrà sotto la sua diretta responsabilità di proprio personale in possesso della necessaria qualifica professionale.

A garanzia della corretta utilizzazione dei beni forniti da parte dell'assistito, in condizioni di sicurezza ed appropriatezza, si richiede che gli stessi siano applicati o messi in uso da un professionista sanitario abilitato all'esercizio della specifica professione o arte sanitaria ausiliaria, ove ciò sia previsto dalla vigente normativa; la remunerazione del servizio di messa in uso è inclusa nel prezzo dell'ausilio.

Per gli ausili di cui sopra è richiesto pertanto alla DA di impiegare – a titolo di lavoro subordinato, o in altra forma consentita dall'ordinamento - personale munito dei titoli specifici occorrenti e di sicura professionalità, impegnandosi a sostituire, a richiesta o su propria iniziativa, quegli elementi che siano motivo di lamentele.

Il personale addetto, che dipende ad ogni effetto direttamente dalla DA, oltre che munito dei titoli professionali del caso, deve essere capace e fisicamente valido, di età non inferiore ai 18 anni, e deve mantenere in servizio un contegno decoroso e irreprensibile e un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza.

La DA si impegna, con l'accettazione del presente documento, all'assunzione e all'osservanza di tutti gli oneri relativi alla previdenza ed all'assistenza dei prestatori di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni di legge, nonché al rispetto della retribuzione e di quanto previsto nei Contratti Collettivi di categoria, nonché all'osservanza degli accordi integrativi decentrati.

Il personale impiegato dalla DA non avrà alcun vincolo di dipendenza gerarchica dall'AS, dovrà garantire un corretto comportamento osservando diligentemente tutte le norme e disposizioni generali previste nella documentazione di gara.

La DA è responsabile del comportamento del personale da essa utilizzato e delle inosservanze al presente documento.

La DA è obbligata a rispettare il C.C.N.L. vigente relativamente alle categorie di lavoratori impiegate e dovrà sollevare le AS da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione sugli infortuni e responsabilità verso terzi.

La DA dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti, e se costituita sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci – lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro, sicurezza e prevenzione infortuni sul lavoro. Le AS si riservano la facoltà di operare, al riguardo, tutti i controlli che riterranno opportuni.

#### **Articolo 14**

##### ***Tracciabilità dei flussi finanziari***

La Ditta si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., sia nei rapporti verso l'Azienda Sanitaria, sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto.

L'Azienda Sanitaria procederà mediante una semplice dichiarazione, alla risoluzione del contratto nel caso di violazione da parte della Ditta della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla normativa anzidetta.



## **Articolo 15**

### **Fatturazioni e modalità di pagamento**

La DA dovrà produrre, con cadenza mensile posticipata, una fattura relativa alle attività contrattuali svolte nel periodo di riferimento. La fattura, compilata in ogni sua parte secondo le vigenti disposizioni di legge dovrà essere trasmessa all'AS in formato elettronico nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, commi da 209 a 214 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dal Decreto Ministero dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55 (*Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*) e da tutta la legislazione vigente in materia di fatturazione elettronica.

Il codice univoco **IPA** per fatturazione elettronica sarà riportato sul buono d'ordine.

In particolare, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, la stessa deve recare le seguenti informazioni, ritenute indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nel sistema contabile e gestionale aziendale: riferimento agli ordinativi di fornitura emessi dal competente Servizio di Assistenza Protesica dell'AS, ai documenti di trasporto merci o documento analogo, applicazione dei prezzi contrattuali offerti in sede di gara, l'indicazione del C.I.G. ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24/04/2014, n. 66, convertito con modificazioni nella Legge 23/06/2014, n. 89, che è riportato sul buono d'ordine, e dovranno essere accompagnate da eventuali note di accredito relative ai resi e/o penali. I quantitativi degli ausili ammessi a fatturazione e pagamento saranno esclusivamente quelli accertati all'atto delle singole consegne ed accettati presso il domicilio dell'assistito, secondo le modalità stabilite nei precedenti articoli del presente capitolato speciale e del capitolato tecnico. Per gli ausili soggetti al collaudo, il pagamento avverrà dopo l'esito positivo dello stesso.

Il mandato di pagamento della relativa fattura avverrà secondo la procedura di seguito riportata:

- Rendicontazione, da parte del responsabile dell'esecuzione del contratto, delle prestazioni effettivamente eseguite.
- Computo delle eventuali penali da applicare.
- Comunicazione motivata alla DA dell'applicazione delle penalità.
- Emissione da parte della DA della fattura mensile, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

L'AS, si riserva, comunque, di procedere, anche per le mensilità pregresse e già liquidate e comunque quando tali dati saranno resi disponibili, ad ulteriori verifiche in ordine alle effettive prestazioni eseguite dalla DA con riserva, al riguardo, di rideterminazione di importi a credito o a debito da imputare a conguaglio nella mensilità successiva.

È fatto obbligo alla DA di indicare il recapito postale, precisare le modalità con le quali la Tesoreria dell'AS dovrà effettuare il pagamento, comunicare eventuali intervenuti cambiamenti. L'AS declina ogni responsabilità per il mancato incasso, da parte della DA, di pagamenti non pervenuti per omissione o intempestività della predetta comunicazione.

Il pagamento delle fatture ove non avvengano contestazioni sulle forniture e/o sulle relative fatture, avverrà secondo quanto disposto dal D.Lgs 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modifiche portate dal D.Lgs 09/11/2012, n. 192 entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture o se successivo, dalla data di conclusione delle verifiche di conformità /regolare esecuzione e del documento unico di regolarità contributiva che dovrà risultare regolare ai fini D.U.R.C., e verrà disposto con mandato esigibile presso il Tesoriere Cassiere dell'Azienda Sanitaria. Si precisa al riguardo che per decorrenza del termine di pagamento fa fede la data di ricezione della fattura.

Per i pagamenti di importi superiori a € 5.000,00 troverà applicazione quanto stabilito con Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/03/2008 (G.U. n. 63 del 14/03/2008) e successivi aggiornamenti portati dalla Legge 27/12/2017, n. 205, commi 986 e ss (Legge di Bilancio 2018).

Nella fattura dovrà essere indicato il conto effettivo sul quale appoggiare le relative operazioni, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12/11/2010, convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 17/12/2010, n. 217 sulla "Tracciabilità dei flussi finanziari", in quanto i pagamenti delle fatture sono effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti





di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

In caso di contestazione sulle forniture e/o sulle relative fatture, la decorrenza del termine di pagamento resta sospesa fino alla definitiva eliminazione delle cause ostative derivanti da fatti imputabili esclusivamente alla Ditta.

Qualora la Ditta sia un raggruppamento temporaneo d'impresa, i pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati distintamente a ciascuna impresa raggruppata in rapporto alla parte di prestazione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 comma 5 del D.Lgs 18/04/2016, n. 50 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente della Ditta o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Azienda Sanitaria trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Azienda Sanitaria della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

L'Azienda Sanitaria al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità i pagamenti alla Ditta cui sono state contestate inadempienze nella esecuzione della fornitura, sino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

La durata della sospensione non sarà superiore ai due mesi dal momento della relativa notifica che avverrà in forma amministrativa.

#### **Articolo 16**

##### ***Inadempimenti e penalità***

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, l'AS contesterà mediante lettera raccomandata AR le inadempienze riscontrate, assegnando un termine, non inferiore a quindici giorni, per la presentazione di contro deduzioni e memorie scritte.

Trascorso tale termine, ove le controdeduzioni e memorie non pervengano, o siano ritenute non esaurienti dall'AS, sarà applicata, previa adeguata istruttoria, l'eventuale penale mediante semplice provvedimento amministrativo adottato del Servizio di Assistenza Protesica, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o provvedimento giudiziale.

In tale provvedimento si darà contezza delle eventuali giustificazioni prodotte dalla DA, e delle ragioni per le quali l'AS ritiene di disattenderle.

La penale è comminata nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura, ovvero non bastando il suo importo, su altra fattura o sui crediti dipendenti da altri contratti che la ditta ha in corso con l'ASP, ovvero sulla cauzione.

L'applicazione di penali, e la risoluzione del contratto di cui al successivo articolo 18, non esclude, di per sé, ulteriori azioni in sede civile per il risarcimento del maggiore danno subito dall'ASP o da terzi, ed ogni altra azione, anche in sede penale, che l'ASP ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

L'AS, a tutela della qualità della fornitura, dei tempi di consegna, di tutti i servizi annessi alla fornitura descritti nel capitolato tecnico e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare - a titolo di penali - sanzioni pecuniarie in caso di accertata violazione di tali norme o disposizioni.

La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni della DA, le quali devono pervenire entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

Qualora la violazione risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione.

Si riportano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un elenco di inadempienze che determinano l'applicazione di sanzioni:

- ritardo nella consegna degli ausili: € 200,00



- fornitura di ausili non conformi ai requisiti richiesti: € 500,00
- ritardo nell'esecuzione dell'intervento di manutenzione prevista dell'ausilio, salvo cause di forza maggiore documentabili: € 200,00
- mancato o parziale collaudo/prova/messa in funzione: € 300,00
- ritardo nella manutenzione programmata o full-risk, ove prevista: € 200,00.
- inadempimento agli obblighi previsti dal capitolato speciale, dal capitolato tecnico o comunque assunti nel contratto, in base alla gravità: da € 200,00 a € 500,00
- successivamente, in applicazione del principio della progressione economica, la seconda penalità comminata sarà di importo doppio alla prima, la terza di importo triplo, e così via.

Resta precisato che eventuali inadempimenti, qualunque ne sia la causa, dovranno essere limitati al tempo strettamente necessario per la adozione degli opportuni provvedimenti correttivi da parte della DA.

L'applicazione delle penali, una volta esaminate le eventuali controdeduzioni, sarà comunicata alla DA a mezzo lettera raccomandata.

La DA, conseguentemente, dovrà emettere nota di accredito per un importo corrispondente alle penali applicate, che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture.

Nel caso di gravi e ripetute inadempienze, che non consentano la prosecuzione del rapporto contrattuale, l'AS avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno alla DA e ponendo a carico della stessa le spese e danni conseguenti, senza eccezione.

Le contestazioni formalizzate inibiscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento delle relative fatture.

#### **Articolo 17**

##### **Modalità di applicazione delle penalità**

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti della Ditta dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono oppure sui crediti pendenti da eventuali altri contratti che la Ditta ha in corso con l'Azienda Sanitaria e, in caso di insufficienza di questi, sulla cauzione che dovrà essere reintegrata, nel termine di giorni quindici, a pena di risoluzione del contratto.

Le penalità sono comunicate alla Ditta in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni altro procedimento giudiziale.

L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura.

La penalità verrà restituita, in tutto o in parte, qualora sia riconosciuta totalmente o parzialmente non dovuta.

#### **Articolo 18**

##### **Risoluzione del contratto**

Fatto salvo il disposto di cui all'Art. 2 del presente capitolato, ciascuna singola AS potrà procedere di diritto (ipso jure) ex art. 1456 C.C. alla risoluzione del contratto mediante provvedimento motivato e previa comunicazione del relativo procedimento ed in conformità di quanto previsto dall'art. 108 del Codice, nei seguenti casi:

- a. in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del C.C. e per qualsiasi motivo;
- b. in caso di frode, di violazioni di legge, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- c. sospensione della fornitura per fatto della DA;
- d. recidiva nel somministrare ausili qualitativamente non rispondenti ai requisiti richiesti;
- e. recidiva nei ritardi delle consegne;
- f. recidiva per mancata sostituzione;
- g. qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, siano state applicate tre penalità con le modalità previste dal presente capitolato, e sia riscontrata un'ulteriore inadempienza;
- h. in caso di violazione delle norme in materia di subappalto e cessione del contratto;

- i. qualora disposizioni legislative, regolamentari od autorizzative non dipendenti dalla volontà dell'AS non consentano la prosecuzione totale o parziale della fornitura;
- j. per motivate esigenze di pubblico interesse, specificate nel provvedimento di risoluzione.

La DA può richiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità della sua esecuzione, in conseguenza di cause non imputabili ad essa, secondo il disposto dell'articolo 1672 del Codice Civile.

In caso di risoluzione del contratto l'AS procederà mediante semplice dichiarazione intimata anche a mezzo fax all'incameramento del deposito cauzionale a titolo di penalità e di indennizzo, fatte comunque salve l'azione per il risarcimento dell'eventuale danno e di ogni altra azione che l'AS ritenesse intraprendere a tutela dei propri interessi.

I danni e le spese conseguenti a tale risoluzione saranno a carico della DA. Allo scopo l'AS potrà rivalersi anche sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

In caso di risoluzione l'AS affiderà ad altra DA la fornitura, utilizzando, se possibile, la graduatoria derivante dalla procedura di gara relativa al presente capitolato speciale.

L'AS si riserva, inoltre, la facoltà unilaterale, ai sensi dell'art. 1373 c.c., di recedere dal contratto, in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con semplice preavviso, da notificarsi alla DA con raccomandata A.R. almeno 60 giorni consecutivi prima, nei seguenti casi:

- conseguenza di eventi discendenti da modificazioni istituzionali dell'assetto aziendale;
- qualora, nel corso della validità del contratto, tramite la competente Prefettura, fossero accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 36 del D.p.R. 252/1998. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, la DA è obbligata a comunicare all'AS le variazioni intervenute nel proprio assetto istituzionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti l'organi di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle Imprese con la dicitura antimafia, entro 30 giorni consecutivi dalla data delle variazioni.

Nei suddetti casi di recesso, la DA non avrà nulla da pretendere se non il pagamento delle forniture effettuate, purché regolarmente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore ed eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso delle spese.

L'AS si riserva, altresì, il diritto di recedere dal contratto anche prima della sua naturale scadenza, nell'ipotesi di annullamento dell'aggiudicazione da parte dell'Autorità Giudiziaria in relazione ad eventuali ricorsi presentati. Per tale fatto la DA rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa di risarcimento nei confronti dell'AS

#### **Articolo 19**

##### ***Risarcimento danni ed esonero da responsabilità***

L'Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, che dovessero accadere al personale della Ditta nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La Ditta risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere.

Le parti dovranno dare atto che l'esecuzione del contratto s'intende subordinata all'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni che s'intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.

#### **Articolo 20**

##### ***Vicende soggettive dell'esecutore del contratto***

Qualsiasi variante o modifica del presente contratto, durante il suo periodo di efficacia, deve essere formalmente autorizzata con provvedimento del Direttore del Servizio di Assistenza protesica, qualora ricorrano le casistiche di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016 (Codice Contratti) e ss.mm.ii. a cui si rimanda integralmente.

#### **Articolo 21**

##### ***Accordo bonario***



Per la soluzione di controversie eventualmente insorte nel corso dell'esecuzione del contratto, sarà inizialmente tentata la composizione in via amministrativa.

Le disposizioni di cui all'articolo 205 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. si applicano, in quanto compatibili, anche al presente contratto, quando insorgano controversie in fase esecutiva degli stessi, circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute.

#### **Articolo 22**

##### **Transazione**

Qualsiasi vertenza dovesse insorgere con l'Azienda Sanitaria non esime la Ditta dall'esecuzione della fornitura ove richiesta, fino alla scadenza contrattuale.

Tenuto conto della peculiarità della fornitura e della inderogabile necessità di garantire una regolare esecuzione delle prestazioni a tutela degli interessi collettivi di cui l'Azienda Sanitaria è portatrice, ogni arbitraria interruzione della fornitura sarà ritenuta contrario alla buona fede e la Ditta sarà ritenuta diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda Sanitaria dipendenti da tale interruzione. Tutte le comunicazioni, per essere ritenute valide, devono essere fatte solamente nella forma scritta.

Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente contratto possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.

La proposta di transazione può essere formulata sia dalla Ditta, sia dal dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento. La transazione ha forma scritta a pena di nullità.

#### **Articolo 23**

##### **Arbitrato**

Le controversie sui diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al precedente articolo 21, possono essere deferite ad arbitri.

Il contratto conterrà la clausola compromissoria, e la Ditta può ricusarla e, in tal caso, non sarà inserita nel contratto, comunicandolo all'Azienda Sanitaria, entro venti giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione.

E' vietato in ogni caso il compromesso.

Le modalità di nomina e funzionamento del collegio arbitrale sono quelle previste dall'art. 209 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., al quale integralmente si rimanda.

#### **Articolo 24**

##### **Trattamento dei dati personali degli assistiti**

La DA è tenuta alla scrupolosa osservanza delle disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., per i dati degli assistiti destinatari delle prestazioni di cui al presente appalto dei quali entrerà in possesso.

La DA è edotta, ai sensi del citato D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., che i dati ad essa pertinenti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente in relazione all'acquisto in questione e relativi seguiti, autorizzandone quindi la comunicazione ai funzionari e agli incaricati dell'AS e agli eventuali controinteressati in caso di richiesta motivata.

#### **Articolo 25**

##### **Foro competente**

Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente appalto, che non è stato possibile definire con le modalità di cui ai precedenti artt. 21, 22 e 23, sarà competente il Foro di Potenza.



**Articolo 25**  
**Norme di rinvio**

La DA, con la partecipazione alla gara per l'affidamento in oggetto, rende manifesta ed esplicita l'integrale conoscenza di tutte le condizioni contenute nel presente Capitolato speciale, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico ed ulteriori atti di gara, che sono pertanto accettate senza condizioni o riserva alcuna.

Per quanto non espressamente contemplato negli atti sopra menzionati, si fa espresso richiamo all'osservanza del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, alle norme del Codice Contratti, alle norme del Codice Civile ed alle norme che regolano le forniture pubbliche di beni e servizi.